

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA  
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur



## NUMERO 4 \ 2024

- Una raffinata tecnica di curvatura del diritto penale alle esigenze della produzione: "ritorna" lo scudo dell'ex Ilva di Taranto di G. RUGGIERO
- La direttiva 2024/1203/UE in materia di tutela penale dell'ambiente: novità processuali e organizzative di E. GRISONICH
- La valorizzazione della responsabilità degli enti nella nuova direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente: brevi note *de jure condendo* di N. BALDELLI
- Appunti sui profili penalistici del d.d.l. S. 1308 in materia di tutela penale degli animali di F. FASANI
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



**LA VALORIZZAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI NELLA NUOVA  
DIRETTIVA UE 2024/1203 SULLA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE: BREVI NOTE  
DE JURE CONDENDO**

**THE ENHANCEMENT OF CORPORATE LIABILITY IN THE NEW EU DIRECTIVE  
2024/1203 ON CRIMINAL ENVIRONMENTAL PROTECTION: BRIEF NOTES *DE JURE  
CONDENDO***

**di Niccolò BALDELLI**

**Abstract.** L'articolo analizza le novità in materia di responsabilità degli enti contenute nella Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce la precedente Direttiva 2008/99/CE. La nuova normativa, in linea con il *Green Deal* europeo, introduce innovazioni significative nel sistema sanzionatorio delle persone giuridiche, con particolare riferimento alle sanzioni non pecuniarie. Il contributo evidenzia anche, in un'ottica *de jure condendo*, le possibili soluzioni normative adottabili in sede di recepimento della direttiva in tema di obbligo di istituzione di un sistema di dovuta diligenza, soffermandosi in particolare sul ruolo dei sistemi di *compliance* ambientale.

**Abstract.** This article analyzes the developments in corporate liability introduced by EU Directive 2024/1203 on the criminal protection of the environment, which replaces Directive 2008/99/EC. The new framework, consistent with the objectives of the European Green Deal, marks a significant evolution in the sanctioning regime for legal entities, particularly in relation to non-pecuniary penalties. From a *de jure condendo* perspective, the contribution examines potential regulatory approaches for the directive's implementation, with a specific focus on the mandatory adoption of due diligence systems and the enhanced role of environmental compliance mechanisms.

**Parole chiave:** Responsabilità degli enti, reati ambientali, sistemi di dovuta diligenza, direttiva europea

**Key words:** Corporate liability, Environmental crimes, Due diligence systems, European directive



**SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. *Corporate crimes* e criteri di imputazione nell'ottica della responsabilità degli enti. – 3. Il sistema sanzionatorio e le analogie con la *Corporate Sustainability Due Diligence Directive*. – 3.1. Le sanzioni non pecuniarie. – 3.2. L'istituzione di un sistema di dovuta diligenza tra Modello *ex D.Lgs. n. 231/01* e Sistemi di Gestione Ambientale certificati/accreditati. – 4. Conclusioni**

## 1. Premessa

La nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente adottata l'11 aprile 2024<sup>1</sup>, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 21 maggio 2026, sostituisce la precedente Direttiva 2008/99/CE e si caratterizza per una particolare attenzione alla responsabilità delle persone giuridiche. L'intervento si inserisce nel più ampio approccio olistico del *Green Deal*, come espressamente affermato dalla Commissione europea<sup>2</sup> e dalla stessa proposta di direttiva<sup>3</sup>, che mira a sviluppare un sistema normativo integrato per promuovere - e larga parte imporre - la sostenibilità ambientale, sociale ed economica nelle attività aziendali e finanziarie, al fine di ridurre drasticamente le emissioni e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Per un'analisi generale del testo della direttiva si rinvia a VILLANI, *È ora di ripensare la tutela penale dell'ambiente? Un nuovo intervento comunitario a sedici anni dalla Direttiva 2008/99/CE*, in *Riv. Quadr. Dir. Amb.*, 1, 2024, p. 370-393.

<sup>2</sup> Comunicazione sul Green Deal europeo dell'11 dicembre 2019 (COM/2019/640) "*La Commissione [...] adotterà anche misure per migliorare l'accesso alla giustizia nazionale in tutti gli Stati membri. Infine, la Commissione promuoverà interventi più decisi da parte dell'UE, dei suoi Stati membri e della comunità internazionale per contrastare la criminalità ambientale*".

<sup>3</sup> Cfr. la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE (Bruxelles, 15.12.2021 COM (2021) 851 final 2021/0422 (COD), p. 2.

<sup>4</sup> Le emissioni zero (o neutralità carbonica) consistono nel raggiungimento di un equilibrio tra le emissioni e l'assorbimento di carbonio, di norma assorbito dal suolo, dalle foreste, e dagli oceani. Un altro modo per ridurre le emissioni e raggiungere la neutralità carbonica su cui punta l'Unione è quello di compensare le emissioni prodotte in un settore riducendole in un altro, e ciò attraverso investimenti in energie rinnovabili, nell'efficienza energetica o in altre tecnologie pulite. L'obiettivo, quindi, consiste nell'eliminare dall'atmosfera almeno tanta CO<sub>2</sub> quanta se ne produce entro il 2050. Come sottolineato da CHITI, *Verso una sostenibilità plurale? La forza trasformatrice del Green Deal e la direzione del cambiamento giuridico* in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 3, 2021, p. 132, il Green Deal non va inteso come un semplice insieme di misure isolate, ma come un progetto normativo di ampio respiro che si articola in un processo dinamico che comprende una vasta serie di interventi. Tra questi, figurano proposte legislative, come la "*Normativa europea sul clima*" e le misure riguardanti settori strategici quali energia, trasporti, edilizia, uso del suolo e silvicoltura, delineate nella Comunicazione "*Pronti per il 55%*" del luglio 2021. Vi rientrano anche strategie come la Nuova strategia industriale per l'Europa e la Strategia sulla biodiversità per il 2030, approvate rispettivamente nel marzo e nel maggio 2020, e documenti di indirizzo politico come il Piano d'azione per l'economia circolare e il Piano di investimenti per il Green Deal europeo. L'elenco aggiornato di queste iniziative è consultabile nella *timeline* pubblicata sul sito della Commissione europea.



Consapevole del fatto che i precedenti interventi non hanno sortito l'effetto auspicato<sup>5</sup> e che il raggiungimento della tutela ambientale richiesta dagli *standard* europei (artt. 3, par. 3, TUE, e 191 TFUE) necessita di un maggior utilizzo dello strumento penale<sup>6</sup>, il legislatore comunitario ha inteso procedere a un rafforzamento di quest'ultimo. A tal riguardo la direttiva mira a un miglioramento della tecnica di tutela (precisione, tipizzazione di condotte omissive, armonizzazione<sup>7</sup>) e all'introduzione di nuove fattispecie a presidio delle violazioni più gravi, nonché a un incremento delle sanzioni nei confronti degli enti. La novella legislativa punta anche a potenziare la capacità delle autorità preposte nell'accertamento dei reati ambientali, allo scopo di agevolarne il conseguente vaglio processuale<sup>8</sup>.

Come noto, la precedente Direttiva del 2008 si caratterizzava per l'estrema sinteticità e vaghezza degli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici, in un'ottica di normazione minima che lasciava ampio spazio di discrezionalità ai legislatori nazionali, accompagnata dalla previsione di una clausola di illiceità che ne restringeva ancor di più l'ambito applicativo<sup>9</sup>.

Il nuovo intervento non si discosta dal primo sotto il profilo della delimitazione delle condotte illecite<sup>10</sup>, la cui definizione è contenuta nell'art. 3, par. 1)<sup>11</sup>, ma estende notevolmente i parametri cui rinvia tale clausola di illiceità (*unlawful*). Non si prevede infatti un elenco specifico di atti legislativi europei in uno o più allegati, ma si è optato per un riferimento generale a tutti gli atti legislativi dell'Unione che contribuiscono al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale. La scelta non è priva di ripercussioni: vi è invero un'evidente riduzione della tecnica normativa in termini di tassatività e determinatezza del precetto, in quella che diviene una vera e propria "illiceità speciale europea"<sup>12</sup> idonea a ricomprendere tutte le normative europee che,

---

<sup>5</sup> Sul punto ONOFRJ, *Proposta per una direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale: nuove frontiere nella lotta ai crimini ambientali*, in *Sistema penale*, 5 luglio 2022.

<sup>6</sup> Considerando 4.

<sup>7</sup> Considerando 6 e 7.

<sup>8</sup> Considerando 5.

<sup>9</sup> Sul punto si veda SIRACUSA, *La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. Trim. dir. Pen. ec.*, 2008, p. 891 e ss.

<sup>10</sup> Sulla nozione di necessaria illiceità delle condotte, declinata nella vecchia e nuova direttiva, VAGLIASINDI, *Necessaria illiceità e struttura sanzionatoria dei reati ambientali alla luce della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Amb.*, 2, 2024, p 2 ss., nonché, per alcune riflessioni critiche sulla "illiceità speciale europea" di cui alla nuova direttiva, WELSPERG, *La nozione di condotta "illecita" nella nuova direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 1-2, 2024, p. 222-243.

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art. 3, par. 1, una condotta è illecita se viola "a) un atto legislativo dell'Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale di cui all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE; o b) un atto legislativo, un regolamento o una disposizione amministrativa nazionali o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro, che dà attuazione alla legislazione dell'Unione di cui alla lettera a)»; «Tale condotta è illecita anche se posta in essere su autorizzazione rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro, qualora tale autorizzazione sia stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione, o qualora tale autorizzazione violi palesemente i pertinenti requisiti normativi sostanziali».

<sup>12</sup> WELSPERG, *La nozione di condotta "illecita" nella nuova direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 1-2, 2024, p. 227.



anche in modo indiretto, contribuiscono alla tutela ambientale<sup>13</sup>, quali quelle, per esempio, in materia di rendicontazione di sostenibilità<sup>14</sup> e di obblighi di *due diligence*<sup>15</sup>.

La nuova direttiva è invece caratterizzata da una maggior specificità con riferimento all'indicazione dei criteri in base ai quali valutare il danno ambientale determinato da talune condotte (art. 3, par. 6) e fornisce chiaramente un'indicazione per l'introduzione di una fattispecie di ecicidio (Considerando 21<sup>16</sup> che trova sostanza nell'art. 3, par. 3 della direttiva) anche nella prospettiva di una maggiore armonizzazione tra le normative interne degli Stati membri<sup>17</sup>.

Come evidenziato dai primi commentatori, se la carenza di precisione e determinatezza della precedente direttiva aveva costituito il principale limite al raggiungimento degli scopi prefissati, l'attuale eccessiva presenza di norme definitorie potrebbe nuovamente ostacolare un recepimento uniforme alla luce delle differenze terminologiche presenti all'interno dei differenti ordinamenti (si pensi al concetto di danno)<sup>18</sup>.

Tanto premesso, non si intende qui soffermarsi sulle singole fattispecie previste dalla direttiva, quanto invece sull'evidente attenzione che il legislatore europeo ha riservato agli enti, sia sotto il

---

<sup>13</sup> In quest'ultimo senso si veda VAGLIASINDI, *Necessaria illiceità e struttura sanzionatoria dei reati ambientali alla luce della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Amb.*, 2, 2024, p. 16. L'Autrice afferma infatti che "la nozione di illiceità, sganciata da un'elencazione tassativa di atti legislativi, sembra a prima vista espandersi enormemente, così come sembra espandersi in misura corrispondente la dipendenza amministrativa del diritto penale ambientale, poiché tale dipendenza non risulterebbe più correlata solo agli strumenti giuridici legislativi dell'UE elencati e alle corrispondenti disposizioni normative e provvedimenti nazionali di attuazione, ma parrebbe estendersi a tutta la legislazione dell'Unione, nella misura in cui detta legislazione, indipendentemente dalla base giuridica adottata, contribuisca (indirettamente) alla tutela dell'ambiente. Si pensi, ad esempio, alla legislazione sul mercato e sulla concorrenza".

<sup>14</sup> Il riferimento è alla Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la Direttiva 2004/109/CE, la Direttiva 2006/43/CE e la Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, recepita dal legislatore italiano con il D.Lgs. n. 125/2024.

<sup>15</sup> Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 26 luglio 2026.

<sup>16</sup> Il Considerando 21 afferma infatti che "I reati relativi a condotte intenzionali elencati nella presente direttiva possono comportare conseguenze catastrofiche, come inquinamento diffuso, incidenti industriali con gravi effetti sull'ambiente o incendi boschivi su vasta scala. Qualora simili reati provochino la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all'interno di un sito protetto, oppure provochi danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi a tali ecosistema o habitat, o alla qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua, tali reati che hanno provocato conseguenze catastrofiche dovrebbero costituire reati qualificati e, pertanto, dovrebbero essere puniti con sanzioni più severe rispetto a quelle applicabili nei casi di reati diversi da quelli definiti nella presente direttiva. Tali reati qualificati possono comprendere condotte paragonabili all'ecicidio, che è già disciplinato dal diritto di taluni Stati membri e che è oggetto di discussione nei consessi internazionali".

<sup>17</sup> Parla di passaggio da una "modello minimalista" a un "modello integrale", PERRONE, *Politiche europee in tema di contrasto alla criminalità ambientale: proposte di riforma e possibili riflessi interni*, in *La legislazione penale*, 1, 2024, p. 47.

<sup>18</sup> SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Amb.*, 2, 2024, p. 49.



profilo delle caratteristiche di taluni reati, che delle specifiche previsioni degli artt. 6 (“Responsabilità delle persone giuridiche”) e 7 (“Sanzioni applicabili alle persone giuridiche”).

## **2. *Corporate crimes* e criteri di imputazione nell’ottica della responsabilità degli enti**

La nuova direttiva, all’art. 3, par. 6, fornisce ai legislatori nazionali una serie di indicatori cui poter ricorrere per qualificare la ‘rilevanza’ dei danni arrecati dalle condotte di reato specificate nel paragrafo 2 della medesima disposizione – e in particolar quelle di cui alle lett. da a) a e)<sup>19</sup>, lett. f),

---

<sup>19</sup> Nello specifico: a) lo scarico, l’emissione o l’immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora; b) l’immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l’ambiente, di un prodotto il cui impiego su più vasta scala, ossia l’uso del prodotto da molti utenti, a prescindere dal loro numero, comporti lo scarico, l’emissione o l’immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora; c) la fabbricazione, l’immissione o la messa a disposizione sul mercato, l’esportazione o l’uso di sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se tale condotta provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora; e: i) è soggetta alle restrizioni di cui al titolo VIII e all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; ii) è vietata a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006; iii) non è conforme al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19); iv) non è conforme al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio; v) non è conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure vi) è vietata a norma dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio; d) la fabbricazione, l’impiego, lo stoccaggio, l’importazione o l’esportazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, se tali condotte non sono conformi ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio e provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora; e) la realizzazione di progetti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se tale condotta è attuata senza autorizzazione e provoca o può provocare danni rilevanti alla qualità dell’aria o del suolo o alla qualità o allo stato delle acque, o a un ecosistema, alla fauna o alla flora.



punto ii)<sup>20</sup>, lettere da j) a m)<sup>21</sup> e lett. r)<sup>22</sup> – individuati nei seguenti elementi: *i*) le condizioni originarie della matrice ambientale oggetto di lesione; *ii*) la durata; *iii*) la portata e *iv*) la reversibilità del danno. Accanto a tali “indici”<sup>23</sup>, l’art. 3, al par. 7, fornisce ulteriori elementi di valutazione del danno provocato dalle condotte incriminabili<sup>24</sup> con riferimento alla “qualità dell’aria o del suolo o alla qualità o allo stato delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora”. Gli Stati potranno infatti tener conto di uno o più dei seguenti elementi, e nello specifico: *i*) se la condotta concerne una attività ritenuta pericolosa per l’ambiente o la salute umana e se richiede una autorizzazione che non sia stata ottenuta o quantomeno rispettata (art. 3, par. 7, lett. a); *ii*) in quale misura siano stati superati i valori o le soglie, o comunque altri parametri stabiliti dalle legislazioni nazionali e da quella europea, o dalle

---

<sup>20</sup> Vale a dire la: f) la raccolta, il trasporto o il trattamento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario, se tale condotta: [...] *ii*) riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto *i*) e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora.

<sup>21</sup> *j*) l’esercizio o la chiusura di un impianto in cui è svolta un’attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze o miscele pericolose, se tali condotte, tale attività pericolosa e tale sostanza o miscela pericolosa rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora; *k*) la costruzione, l’esercizio e la dismissione di un impianto, se tali condotte e tale impianto rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora; *l*) la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l’impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l’importazione, l’esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo o di sostanze radioattive, se tali condotte e tale materiale o tali sostanze rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive 2013/59/Euratom, 2014/87/Euratom o 2013/51/Euratom del Consiglio e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora; *m*) l’estrazione di acque superficiali o sotterranee ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se tale condotta provoca o può provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei.

<sup>22</sup> *r*) l’introduzione nel territorio dell’Unione, l’immissione sul mercato, la detenzione, l’allevamento, il trasporto, l’utilizzo, lo scambio, il permesso di riproduzione, crescita o coltivazione, il rilascio nell’ambiente o la diffusione di specie esotiche invasive rilevanti al livello dell’Unione, se tali condotte violano: *i*) le restrizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora; oppure *ii*) una condizione di un’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1143/2014 o di un’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 9 di tale regolamento e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora.

<sup>23</sup> SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Amb.*, 2, 2024, p. 58-59, secondo cui “gli indici di cui all’art. 3 par. 6 rilevano come referenti empirico/descrittivi della rilevanza del danno o del pericolo ambientale. Essi si collocano, cioè, in posizione intermedia fra la tipicità e la dimensione probatoria, in quanto elementi situazionali che il legislatore seleziona quali contrassegni utili a denotare la rilevanza e/o il significato del pregiudizio arrecato all’ecosistema e che non è necessario sussistano nella loro totalità, in ogni singolo caso”.

<sup>24</sup> Cui si aggiunge il richiamo anche al reato di cui alla lett. *i*) del paragrafo 2, vale a dire “lo scarico di sostanze inquinanti effettuato dalle navi rientrate nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2005/35/CE in una delle aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, tranne nei casi in cui tale scarico soddisfi le condizioni per le eccezioni di cui all’articolo 5 della medesima direttiva, che provoca o è probabile che provochi un deterioramento della qualità dell’acqua o danni all’ambiente marino”.



specifiche autorizzazioni (art. 3, par. 7, lett. b); *iii*) se il materiale o le sostanze siano classificati come pericolosi, o nocivi, per l'ambiente e la salute umana (art. 3, par. 7, lett. c). A prescindere dalla loro qualificazione - elementi costitutivi della fattispecie, meri indicatori probatori ovvero indici "empirico/descrittivi"<sup>25</sup> - tali indicazioni potranno sicuramente incidere sugli strumenti di prevenzione dei reati ambientali da adottare nell'ambito dell'attività di impresa, fornendo un'utile indicazione nell'ottica di un'implementazione delle procedure di controllo, gestione e prevenzione del rischio di illeciti che devono essere previste dai Modelli organizzativi *ex* D.Lgs. n. 231/01 ai fini della loro idoneità<sup>26</sup>.

Ulteriore elemento, indicativo della particolare attenzione all'attività degli enti da parte del legislatore europeo, emerge dalle nuove fattispecie previste dalla direttiva in materia di fabbricazione e immissione in commercio di prodotti o sostanze inquinanti (art. 3, par. 2, lett. b e c): queste, infatti, vertono evidentemente sull'oggetto, sui tipi e sui modi di produzione<sup>27</sup> adottati dalle imprese.

Sul punto, la dottrina si è in particolare soffermata sulle difficoltà derivanti dalla nuova incriminazione contenuta nell'art. 3, par. 2, lett. b), ossia "l'immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l'ambiente, di un prodotto il cui impiego su più vasta scala, ossia l'uso del prodotto da molti utenti, a prescindere dal loro numero, comporti lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora". Oltre alle problematiche concernenti l'inquadramento dogmatico relativo al bene giuridico tutelato (ambiente, incolumità pubblica), alla qualificazione dell'evento lesivo (quale elemento costitutivo o condizione obiettiva di punibilità) e alla natura del reato (di condotta a forma vincolata e a doppio evento), un siffatta disposizione troverebbe forti limitazioni applicative derivanti dalla necessità di accertamento del nesso causale, o meglio del doppio nesso causale: la lesione intermedia derivante dalla scarico, emissione o immissione degli elementi nocivi a carico delle matrici ambientali

---

<sup>25</sup> SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Amb.*, 2, 2024, p. 59.

<sup>26</sup> Sul punto si veda, recentemente, Cass. Pen., Sez. 3, 17 maggio 2023, n. 27148, in C.E.D. Cass. n. 284735, nonché SCARCELLA, *Se non è «tailored», il modello di organizzazione e gestione ambientale non ha efficacia esimente (Nota a Cass. Pen., Sez. III, 17 maggio 2023, 27148)*, in *Resp. Amm. Soc. Ent.*, 4, 2023, p. 323 ss.

<sup>27</sup> In dottrina, sul punto, per tutti, PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Milano, Giuffrè, 2004, in particolare p. 40 ss., nonché BRICOLA, *Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione* (1978), ora anche in CANESTRARI - MELCHIONDA (a cura di), *Scritti di diritto penale*, II-II, Milano, Giuffrè, 1997, p. 1234.





e, successivamente, la lesione a carico di più persone o il danno rilevante alle matrici ambientali<sup>28</sup>. Tra i commentatori non manca chi ritiene che tale fattispecie, così come quella di cui all'art. 3, par. 2, lett. c), potrebbe già ricondursi ai delitti di inquinamento o disastro ambientale, ovvero in quella di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale<sup>29</sup>.

Un discorso a parte merita la specifica disciplina della direttiva riguardante la responsabilità (penale o meno)<sup>30</sup> degli enti. L'intenzione del legislatore europeo è infatti quella, da un lato, di incoraggiare l'adozione di sistemi di prevenzione dei reati ambientali da parte delle società e, dall'altro, di incrementare l'arsenale punitivo utilizzato dagli Stati membri.

Il primo obiettivo emerge dal disposto dell'art. 6. Al paragrafo 1, infatti, si prevede che le persone giuridiche debbano rispondere dei reati di cui agli artt. 3 e 4 qualora commessi a vantaggio delle stesse da "qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata, individualmente o in quanto parte di un organo". Al paragrafo 2 viene invece disposto che gli Stati membri adottino "le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità". In questo senso, il meccanismo imputativo indicato dal legislatore europeo non sembra aggiungere nulla di nuovo allo schema normativo previsto dagli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 231/01. La direttiva, inoltre, invita all'implementazione di misure di natura preventiva già presente nel nostro ordinamento, tra cui: a) "sistemi di conformità" e di "dovuta diligenza", in cooperazione con i soggetti privati (quale sicuramente è il Modello organizzativo); b) l'istituzione di figure aziendali volte a garantire il rispetto del diritto ambientale<sup>31</sup> (si pensi al delegato ambientale); c) canali di comunicazione, anche anonimi,

---

<sup>28</sup> SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Amb.*, 2, 2024, p. 55.

<sup>29</sup> Così RUGA RIVA, *L'impatto della direttiva UE 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale: novità e prospettive di riforma*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Amb.*, 2, 2024, p. 78 e p. 83, secondo cui molti degli obblighi di criminalizzazione previsti dalla direttiva, pur non trovando espresso e specifico riscontro nel sistema penale ambientale interno, trovano già copertura nelle più ampie disposizioni concernente i citati ecodelitti.

<sup>30</sup> Considerando 33 della Direttiva, "Nella misura in cui una condotta che costituisce un reato ambientale, quale definito nella presente direttiva, sia attribuibile a persone giuridiche, tali persone giuridiche dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili di tale reato. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri la cui legislazione nazionale prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che la loro legislazione preveda tipi e livelli di sanzioni penali effettivi, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che la loro legislazione preveda tipi e livelli di sanzioni non penali efficaci, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva".

<sup>31</sup> Considerando 59 della Direttiva, "[...] le misure volte a migliorare la prevenzione dei reati ambientali potrebbero includere la promozione di sistemi di conformità e di dovuta diligenza, l'incoraggiamento degli operatori a dotarsi di responsabili della conformità che contribuiscano a garantire il rispetto del diritto ambientale dell'Unione e la promozione della trasparenza al fine di rafforzare il rispetto del diritto penale ambientale. Inoltre, le sanzioni accessorie inflitte alle



per la segnalazione delle violazioni del diritto ambientale<sup>32</sup> sulla scorta della normativa sul cd. *whistleblowing*<sup>33</sup> (già richiamata dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01).

### **3. Il sistema sanzionatorio e le analogie con la *Corporate Sustainability Due Diligence Directive*.**

Le principali e potenziali innovazioni per il sistema italiano della responsabilità da reato degli enti risiedono invece nell'apparato sanzionatorio, pecuniario e non, previsto dalla direttiva, e in particolare dall'obbligo di implementazione di sanzioni e misure accessorie tra cui: *i*) obblighi di ripristino; *ii*) esclusione dal mercato pubblico e dall'accesso al pubblico finanziamento; *iii*) sospensione delle autorizzazioni; *iv*) sorveglianza giudiziaria o scioglimento della società; *v*) obbligo di adozione, a seguito di condanna, di sistemi di dovuta diligenza. La *ratio legis* risiede nella constatazione che tali strumenti sono connotati da un'efficacia deterrente maggiore rispetto alle sanzioni strettamente patrimoniali<sup>34</sup>, che in ogni caso si impone di innalzare<sup>35</sup>.

Sotto il profilo delle sanzioni pecuniarie l'art. 7, par. 3, fornisce specifiche indicazioni numeriche al di sotto delle quali gli Stati non dovranno scendere nello stabilire i massimi edittali, che potrebbero anche essere agganciate al fatturato della persona giuridica. Queste non dovrebbero infatti essere inferiori, nel massimo edittale, al 5% del fatturato mondiale "totale", ovvero a 40.000.000,00 di euro nei casi di reati più gravi<sup>36</sup>. Gli importi, come osservato, sono evidentemente pensati per le

---

persone giuridiche ai sensi della presente direttiva potrebbero includere l'obbligo per le società di istituire regimi per l'esercizio del dovere di diligenza per migliorare il rispetto delle norme ambientali, il che contribuisce anche alla prevenzione di ulteriori reati ambientali. Gli Stati membri potrebbero inoltre prendere in considerazione la creazione di un fondo a sostegno di misure di prevenzione in relazione ai reati ambientali e le loro conseguenze devastanti".

<sup>32</sup> Sul punto si vedano i Considerando 54, 55 e 56.

<sup>33</sup> Previsto dalla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, e recepito dal legislatore italiano con il D.Lgs. n. 24/2023 "riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali". Sul punto si veda MASIERO - NICOLICCHIA, *Il "whistleblowing" riformato: risvolti di diritto penale sostanziale e processuale*, in *La Legislazione penale*, 2023, 4, p. 291-309. Il *whistleblowing* è altresì stato introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 231/01 all'art. 6, comma 2-bis.

<sup>34</sup> Considerando 31 della Direttiva, «Le sanzioni o le misure accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni finanziarie, in particolare per le persone giuridiche. È quindi opportuno potersi avvalere di sanzioni o misure accessorie nei procedimenti pertinenti. Tali sanzioni o misure potrebbero includere l'obbligo di ripristinare l'ambiente, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro di permessi e autorizzazioni. Ciò non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere altre misure accessorie adeguate in singoli casi».

<sup>35</sup> Considerando 37 della Direttiva, «[...] gli Stati membri dovrebbero, conformemente al loro diritto nazionale, prevedere un livello più elevato di sanzioni pecuniarie penali e non penali rispetto al livello massimo di sanzioni pecuniarie stabilito nella presente direttiva o altrimenti prevedere sanzioni o misure più severe, comprese sanzioni o misure penali o non penali, o una combinazione delle stesse».

<sup>36</sup> Nello specifico, per gli illeciti più gravi (art. 3, co. 2, da lett. a) a l) e lett. p), s), t), la soglia minima è pari al 5% del fatturato mondiale totale dell'ente, calcolato sull'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato commesso il reato oppure precedente a quello in cui è stata irrogata la sanzione pecuniaria, o – in alternativa – pari a € 40.000.000,00 (quaranta milioni di euro). Poi, per gli illeciti meno gravi, previsti dall'art. 3, co. 2, lett. m), n), o), q), r),



imprese multinazionali o comunque di grandi dimensioni<sup>37</sup>, e non certamente per il tessuto economico di Stati membri quali l'Italia<sup>38</sup>, caratterizzato prevalentemente da micro, piccole e medie imprese<sup>39</sup>. Sotto questo aspetto, la logica sottesa a tale previsione appare invece coerente con gli obblighi normativi posti 'a carico' delle grandi imprese dal legislatore europeo nell'ambito delle normative volte all'implementazione nell'attività di impresa delle azioni di sostenibilità e alla valorizzazione dei fattori ESG (*Environmental, Social e Governance*), sulla scorta degli obiettivi delineati dal *Green Deal*, le quali prevedendo rilevanti sanzioni pecuniarie a carico degli enti, imponendo loro un adeguamento normativo anche nei propri sistemi di *supply chain*. Il riferimento è in particolare, oltre che al D.Lgs. n. 125/2024 in tema di rendicontazione di sostenibilità<sup>40</sup>, alla recente Direttiva (UE) 2024/1760 del 13 giugno 2024 (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, cd. CSDDD o CSD3) in materia di doveri di diligenza delle imprese, su cui occorre brevemente soffermarsi. Quest'ultima stabilisce l'obbligo di implementazione di politiche aziendali in materia ambientale e sociale, con riferimento ai relativi rischi, impatti e alle misure adottate dall'impresa<sup>41</sup>, sia per quanto riguarda la propria attività, che per quelle svolte dai partner commerciali inseriti nella propria "catena di attività" (art. 1)<sup>42</sup>. In estrema sintesi, e per quanto qui di interesse, al fine di ottemperare al citato

---

il 3% del fatturato mondiale totale dell'ente, calcolato come appena visto, ovvero – e sempre in alternativa – € 24.000.000,00 (ventiquattro milioni di euro). I considerato 34 e 35, tuttavia, precisano che tali importi sono soggetti alla valutazione dei legislatori nazionali.

<sup>37</sup> L'ipotesi è confermata dal considerando 35, "I livelli più elevati di tali sanzioni pecuniarie dovrebbero applicarsi alle forme più gravi di reati definiti nella presente direttiva, commessi da persone giuridiche finanziariamente forti".

<sup>38</sup> Il tessuto economico italiano, infatti, è costituito per il 95% da microimprese (meno di nove addetti), mentre le PMI (10-249 addetti) sono circa 200.000. Le grandi imprese (sopra i 250 addetti) sono solamente 4.000, benché creino il 35% del valore aggiunto e impieghino quasi un quarto degli occupati totali, sul punto si veda ISTAT, *Annuario statistico italiano 2023, Capitolo 14 – Imprese*, 2023, p. 534 ss., disponibile sul sito [www.istat.it](http://www.istat.it).

<sup>39</sup> Sul punto si veda RUGA RIVA, *L'impatto della direttiva UE 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale: novità e prospettive di riforma*, in *LexAmb. Riv. Trim. Dir. Pen. Amb.*, 2, 2024, p. 75, il quale appare scettico rispetto al parametro del fatturato, sia in termini di proporzionalità della pena, che dovrà essere parametrata con il grado di gravità dei reati presupposto, soprattutto nel caso di contravvenzioni, sia sul meccanismo in sé, basato sull'esercizio finanziario precedente la commissione del reato, ovvero l'applicazione della pena, che potrebbe prestarsi a manipolazioni da parte delle imprese in caso di reati dolosi, con la possibilità di una prevedibile "pianificazione finanziaria", conveniente, della sanzione.

<sup>40</sup> Il D.Lgs. n. 125/2025 ha recepito la direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

<sup>41</sup> Sul punto si veda CORVESE, *La proposta di direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence e i suoi (presumibili) effetti sul diritto societario italiano*, in *XIV Convegno annuale ODC "Imprese, mercati e sostenibilità: nuove sfide per il diritto commerciale"* – 26 e 27 maggio 2023 – Università degli Studi Roma Tre - *Atti del Convegno 2023*, 2023, p. 4 nonché, per un'analisi della direttiva, anche con riferimento alla precedente proposta e alle modifiche intervenute ADDAMO, *Le novità del testo finale della Corporate Sustainability due diligence directive: un cambio di passo per la politica di sostenibilità dell'UE?*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 5, 2024, p. 1258-1297.

<sup>42</sup> Sul punto si veda anche il Considerando 16 "La presente direttiva mira ad assicurare che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità attraverso l'individuazione, e, ove necessario, l'attribuzione di priorità, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto, la minimizzazione e la riparazione degli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle



dovere, le società destinatarie<sup>43</sup>, secondo la scansione temporale prevista dalla normativa<sup>44</sup>, dovranno integrare tale obbligo nelle loro politiche e nei loro sistemi di gestione dei rischi, allo scopo di individuare, valutare, prevenire, minimizzare o arrestare gli impatti negativi, effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente. L'intero apparato normativo descritto prevede l'istituzione, ovvero la designazione, di una o più autorità di controllo indipendenti incaricate di vigilare sul rispetto degli obblighi che saranno recepiti negli ordinamenti nazionali (art. 24), le quali avranno anche poteri ispettivi e d'indagine sul rispetto degli obblighi di *due diligence* (art. 25). In caso di riscontro di violazioni della normativa, le autorità potranno concedere un termine per l'adozione di misure correttive, ovvero erogare sanzioni o provvedimenti che prevedano obblighi di cessazione, di astensione o di riparazione delle violazioni. A tal proposito, anche per quanto concerne la *Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, gli Stati membri dovranno stabilire delle sanzioni pecuniarie basate sul fatturato mondiale "netto" della società, con un limite massimo non inferiore al 5% (art. 27, par. 4).

La logica di allineamento e conformazione collettiva alla *compliance* ambientale, derivante dagli stringenti doveri di *due diligence* posti a carico dei grandi *player* del mercato, postula l'adesione anche delle PMI inserite nelle relative catene di attività ai citati obblighi normativi.

La minaccia di sanzioni elevate nei confronti delle imprese di maggiori dimensioni ha l'obiettivo di indurre quest'ultime a sollecitare il rispetto della normativa ambientale da parte dei propri *partner* commerciali in maniera più efficace rispetto a un'imposizione "dall'alto", che sarebbe

---

*attività delle società stesse nonché alle attività delle loro filiazioni e dei loro partner commerciali nelle catene di attività cui le società partecipano[...]*".

<sup>43</sup> Ai sensi dell'art. 2, la direttiva si applicherà alle società costituite in conformità alla normativa di uno Stato membro che abbiano avuto, in media, più di 1000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 450 milioni di euro nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio, alla società controllante di un gruppo che raggiunga – anche solo cumulativamente – le soglie quantitative indicate nell'ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio consolidato. Le menzionate condizioni devono sussistere per due esercizi finanziari consecutivi. Inoltre, la direttiva si applica alle società che hanno stipulato accordi di franchising o di licenza nell'UE con società terze indipendenti, laddove tali accordi garantiscano un'identità comune, un comune business concept e l'applicazione di metodi aziendali uniformi, in cambio di *royalties* per almeno 22,5 milioni di euro e a condizione che la società abbia realizzato un fatturato netto mondiale superiore a 80 milioni di euro nell'ultimo esercizio finanziario per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale. È prevista anche un'efficacia extraterritoriale della direttiva rispetto a società costituite in Paesi terzi che abbiano generato individualmente, o in qualità di società controllanti di un gruppo, un fatturato netto di oltre 450 milioni di euro nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio.

<sup>44</sup> Fermo che gli Stati Membri sono tenuti a trasporre e recepire il testo all'interno della normativa nazionale entro due anni, la direttiva si applicherà ai sensi dell'art. 37, dopo tre anni dall'entrata in vigore alle società con più di 5.000 dipendenti e con oltre 1.500 milioni di euro di fatturato (anche in caso di società estere), con l'eccezione del dovere di comunicare la dichiarazione annuale sul rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva, ai sensi dell'art. 16, che dovrà avvenire a partire dal 1° gennaio 2028. L'applicazione è posticipata a quattro anni per le società con più di 3.000 dipendenti e un fatturato superiore a 900 milioni di euro (anche in caso di società estere), con l'adempimento di cui all'art. 16 previsto dal 1° gennaio 2029. Le rimanenti società dovranno sottostare agli obblighi della direttiva a partire dal quinto anno dall'entrata in vigore, salvo l'art. 16 che dovrà essere rispettato dal 1° gennaio 2029.



vista come un’inaccettabile e sproporzionata ingerenza del legislatore da parte delle realtà meno strutturate.

Da questo punto di vista, la sinergia tra le due normative europee in esame emerge sia con riferimento all’obbligo di adozione di sistemi di dovuta diligenza ambientale, sia con riguardo al *quantum* delle sanzioni pecuniarie previste. La *Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, come visto, stabilisce che, in caso di violazioni della normativa, queste ultime non debbano essere inferiori, nel massimo, al 5% del fatturato netto. Analogamente, la Direttiva UE 2024/1203 impone l’adozione di sanzioni pecuniarie non sia inferiore al 5% del fatturato mondiale “totale”. La differenza tra fatturato netto e totale sembrerebbe il frutto di una precisa scelta sanzionatoria sul versante penale, così da non permettere alle società di sottrarsi parzialmente attraverso strategie contabili quali la compensazione dei ricavi con costi specificamente pianificati o l’utilizzo di altre tecniche di ottimizzazione fiscale tipiche delle multinazionali. Rimangono comunque dubbi sul fatto che anche le sanzioni previste dalla CSDDD possano qualificarsi come penali, alla luce dei noti criteri Engel<sup>45</sup>, sul punto occorrerà attenderne il recepimento da parte del legislatore italiano.

### 3. Le sanzioni non pecuniarie

In punto di sanzioni non pecuniarie la direttiva in esame esprime la sua maggior innovatività, richiedendo agli Stati membri, all’art. 7, par. 3, di valutare l’inclusione tra le stesse di misure che si possono ricondurre principalmente a quattro tipi:

- i. Riparative: obbligo di ripristino in caso di danno reversibile o, qualora non sia possibile, il risarcimento del danno;
- ii. Competitive o di mercato: l’esclusione dai finanziamenti o agevolazioni pubbliche, da gare, appalti e sovvenzioni, ovvero la pubblicazione della sentenza;
- iii. Sospensive, o di chiusura, dell’attività: ritiro dei permessi, delle autorizzazioni o chiusura delle sedi connesse all’esercizio dell’attività nell’ambito della quale è stato commesso il reato, interdizione temporanea o permanente dall’attività, provvedimenti giudiziari di scioglimento della società;

---

<sup>45</sup> Il riferimento è ai criteri sulla base dei quali la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a partire dalla nota sentenza Engel (Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, § 82, serie A n. 22), ha elaborato la nozione di “materia penale” per l’applicazione delle garanzie convenzionali “penalistiche” anche ad illeciti e sanzioni diversamente qualificati nell’ordinamento interno: i criteri – non necessariamente cumulativi – concernono sostanzialmente l’effettiva natura dell’illecito, lo scopo e il grado di afflittività della sanzione che ne consegue. Sulla nozione di “materia penale” si veda MASERA, *La nozione costituzionale di materia penale*, Torino 2018, 29 ss.; nonché FR. MAZZACUVA, *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Torino 2017, 95 ss.



iv. Correttive: la sorveglianza giudiziaria e, soprattutto, l'obbligo di istituire «sistemi di dovuta diligenza» per rafforzare il rispetto delle norme ambientali.

Si tratta, in parte, di sanzioni già previste nel nostro ordinamento, non tutte però dagli artt. 9 e 16 del D.Lgs. n. 231/01, e non tutte applicabili in casi di commissione di reati ambientali.

In merito occorre osservare che:

- a) tra le misure sospensive, o comunque di blocco dell'attività, quella dello scioglimento della società pone alcuni dubbi. L'inserimento nel nostro sistema di una tale sanzione parrebbe assolutamente sproporzionato e privo di qualsivoglia *ratio legis* che non sia già raggiungibile attraverso l'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente (art 16 del D.Lgs. n. 231/01), come quella dall'esercizio dell'attività (art. 9, comma 2, lett. a del Decreto). Quest'ultima, quando applicata temporaneamente, si riferisce, come recita l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 231/01, alla “specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente”, e impedisce alla persona giuridica di esercitare l'attività incriminata senza però decretarne istantaneamente la “morte”. Sia nei casi in cui esistano diversi rami produttivi o ‘linee di *business*’, sia in caso di riorganizzazione dell'attività al fine di preservare la continuazione della stessa. Discorso diverso vale nel caso di applicazione definitiva dell'interdizione, prevista dall'art. 16 principalmente quando l'ente “ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività”. Come sottolineato dalla dottrina, la stessa condurrebbe irrimediabilmente allo scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (art. 2484, c. 1, n. 2, c.c. e art. 2272, n. 2, c.c.), senza possibilità di intervento *ex post* sullo statuto per modificare l'oggetto sociale, la cui delibera sarebbe affetta da *ex art. 2379, c. 1, ult. per., c.c.*<sup>46</sup>. Si ritiene quindi che l'attuale assetto, con alcuni accorgimenti volti a ricomprendere un numero maggiore di fattispecie ambientali tra i casi che permettono l'applicazione delle misure interdittive, soddisfatti già, in maniera proporzionale e adeguata, la richiesta sanzionatoria avanzata dalla direttiva;
- b) nell'ambito delle misure qualificate come correttive, o trattamentali, quella della “sorveglianza giudiziaria” non è estranea al nostro ordinamento. Il D.Lgs. 231/2001 prevede all'art. 15 il commissariamento giudiziale, nell'ambito del quale il commissario nominato dal giudice è onerato della prosecuzione dell'attività dell'ente. La misura però, come noto, si

---

<sup>46</sup> In questo senso SPOLAORE, *Sub Art 16 D.Lgs. 231/01 – Profili societari*, in CASTRONUOVO - DE SIMONE – GINEVRA - LIONZO – NEGRI - VARRASO, (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, II Ed. Wolters Kluwer, 2024, p. 442.



applica esclusivamente in sostituzione di una sanzione interdittiva, e in un numero limitato di casi, prevalentemente legati a evitare pregiudizi di interessi collettivi. In ogni caso si tratta di un istituto che non “accompagna l’ente” in un percorso di riorganizzazione, ma che di norma solleva l’organo di amministrazione e lo sostituisce con il commissario. La “sorveglianza giudiziaria” presenta invece maggiori somiglianze con la misura di prevenzione del controllo giudiziario prevista dall’art. 34 *bis* del D.Lgs. n. 159/2011<sup>47</sup>, che attraverso l’affiancamento all’organo gestorio di un controllore giudiziario ha una finalità più marcatamente trattamentale. In sede di recepimento della direttiva, tale circostanza potrebbe indurre il legislatore italiano a rivalutare l’inserimento di alcuni ecodelitti, quantomeno dei più gravi, tra quelli previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 per l’applicazione delle misure di prevenzione, e quindi anche degli istituti dell’amministrazione e del controllo giudiziario<sup>48</sup>;

- c) sempre in tema di ‘misure correttive’, quella dell’obbligo di “*di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle normative ambientali*”<sup>49</sup> presenta sicuramente i maggiori profili di interesse. La disposizione potrebbe aprire all’idea di inserire un effettivo obbligo per le società di adozione del modello organizzativo *ex* D.Lgs. n. 231/01, quale utile sistema di “dovuta diligenza”<sup>50</sup>, accogliendo quelle riflessioni dottrinali che auspicano da tempo l’introduzione di misure specifiche votate alla rieducazione imposta – e non incentivata – dell’impresa<sup>51</sup>. Sostanzialmente, alla già prevista *compliance* in chiave attenuante (art. 12 del D.Lgs. 231/01), si potrebbe affiancare una sanzione inflitta dall’autorità giudiziaria che imponga l’adozione del Modello, da supportare con ulteriori conseguenze in caso di

---

<sup>47</sup> Per i recenti casi di applicazione di tale istituto si vedano Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decreto 15 gennaio 2024, in *Giur. pen. web*, 23 gennaio 2024. Nonché Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decreto 28 maggio 2020, con nota di QUATTROCCHI, *Le nuove manifestazioni della prevenzione patrimoniale: amministrazione giudiziaria e contrasto al “caporalato” nel caso Uber*, in *Giur. Pen. Web.*, 6, 2020; Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decreti del 3 aprile 2024 e 5 giugno 2024, in *Giur. Pen. Web*.

<sup>48</sup> Sul punto come noto, lo schema di disegno di legge 50069/no. 3.75, c.d. d.d.l. “Terra mia”, poi naufragato, all’art. 14 prevedeva la modifica del Codice Antimafia, con l’inserimento all’art. 4 della lettera “i-*quater*” relativa ai reati di cui agli artt. 452 *bis*, 452 *ter*, 452 *quater*, 452 *sexies* e 452 *quaterdecies* c.p.; la modifica avrebbe comportato l’applicabilità nei confronti dei soggetti “dediti” alla commissione di illeciti penali ambientali sia delle misure di prevenzione di competenza del Questore sia, in ragione del richiamo contenuto dall’articolo 4, comma 1, lett. c) d.lgs. 159/2011, delle misure di prevenzione di competenza dell’Autorità giudiziaria – in particolare, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con prescrizioni accessorie del caso – sia infine, con il rinvio a cascata dell’articolo 16, comma 1, lett. a) d.lgs. 159/2011, delle misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e confisca di prevenzione). Sul punto si veda RICCARDI - CHILOSI, *Verso il diritto punitivo dell’ambiente, “tra chi fa il lavoro in modo onesto e i criminali”*. *Le novità del disegno di legge “Terra mia”*, in *Giur. Pen.*, 11, 2020.

<sup>49</sup> Art 7, par. 2, lett. i) della Direttiva (UE) 2024/1203 (GU dell’UE, serie L del 30 aprile 2024).

<sup>50</sup> Di questo avviso RUGA RIVA, *L’impatto della direttiva UE 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale: novità e prospettive di riforma*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Amb.*, 2, 2024, p. 76, secondo cui la disposizione in esame aprirebbe all’obbligatorietà dell’adozione del modello organizzativo in chiave sanzionatoria.

<sup>51</sup> MONGILLO, *Il sistema delle sanzioni applicabili all’ente collettivo tra prevenzione e riparazione. Prospettive de iure condendo*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 3-4-, 2022, p. 600-601.



inadempimento (per esempio, in un'ottica di proporzionalità ed efficacia, l'interdizione temporanea). In questa prospettiva, l'inserimento di una siffatta misura costituirebbe un'importante *disclosure* sull'innegabile “scopo pubblicistico” del modello organizzativo<sup>52</sup>. Un meccanismo analogo, in realtà, è già previsto dal citato all'art. 34 *bis* del Codice Antimafia, che al comma 3, in tema di controllo giudiziario, attribuisce al Tribunale il potere di imporre l'obbligo, ai sensi della lett. d), di adottare “misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-*ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni”. Peraltro, anche nei casi di commissariamento giudiziale, il comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 231/2001, stabilisce che il commissario curi l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli organizzativi e di controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

#### **4. L'obbligo di istituzione di un sistema di dovuta diligenza tra Modello *ex* D.Lgs. n. 231/01 e Sistemi di Gestione Ambientale certificati/accreditati**

L'idea di prevedere l'adozione di un modello organizzativo quale sanzione applicabile dal giudice è una delle possibili chiavi interpretative da valutare in vista del recepimento della direttiva. Occorre però tenere in conto che il Modello organizzativo previsto dal D.Lgs. n. 231/01 si riferisce a un sistema generale, difficilmente frammentabile, di prevenzione dei reati (presupposto), che interessa l'intera attività aziendale. Una sua ‘imposizione’, pertanto, potrebbe apparire una sanzione eccessiva, soprattutto a fronte di una condanna relativa alla commissione di un solo reato ambientale. Ulteriormente, senza un meccanismo di controllo circa l'idoneità e l'efficace attuazione del Modello 231 - invero di difficile previsione una volta intervenuta la condanna – la sanzione potrebbe risolversi nella mera adozione di una “*cosmetic compliance*”<sup>53</sup> da parte dell'ente condannato, priva di qualsivoglia utile funzione.

Una ulteriore e diversa soluzione può invece ricavarsi dall'analisi di due elementi.

In primo luogo, la direttiva allude al fatto che “*le misure volte a migliorare la prevenzione dei reati ambientali potrebbero includere la promozione di sistemi di conformità e di dovuta diligenza, l'incoraggiamento degli operatori a dotarsi di responsabili della conformità che contribuiscano a*

---

<sup>52</sup> In questo senso IANNUZZIELLO, *La responsabilità degli enti nella nuova direttiva ambiente: i green crimes come corporate crimes*, in *compliancehub.it*, 28 marzo 2024.

<sup>53</sup> GULLO, *Compliance*, in *www.archiviopenale.it*, 1/2023, p. 5.





*garantire il rispetto del diritto ambientale dell'Unione e la promozione della trasparenza al fine di rafforzare il rispetto del diritto penale ambientale*<sup>54</sup>.

In secondo luogo, è la stessa Commissione ad affermare che *«la direttiva non comporta costi diretti per le imprese dell'UE; i costi di conformità derivano dal diritto amministrativo in materia ambientale. Un'applicazione più efficace della legge nel settore della criminalità ambientale proteggerebbe le imprese che operano legalmente dalla concorrenza sleale derivante da attività commerciali illecite. Inoltre si ridurrebbero i danni alla reputazione di un settore (ad esempio gestione dei rifiuti, produzione di sostanze chimiche) colpito da attività illecite, apportando ulteriori benefici alle imprese che rispettano le norme. Poiché la criminalità ambientale continuerà a essere collegata a una violazione delle leggi amministrative, vi è un rischio limitato che le imprese possano essere sanzionate per attività ambientali consentite dal diritto amministrativo, ad eccezione di situazioni specifiche e ben definite menzionate nella direttiva*<sup>55</sup>.

In sostanza la definizione di “*sistemi di conformità e di dovuta diligenza*” potrebbe riferirsi a strumenti di organizzazione volti non tanto, e non solo, alla prevenzione dei reati ambientali, ma al rispetto della normativa ambientale in generale, e quindi della legislazione amministrativa in materia, individuata quale principale profilassi del rischio di commissione del reato. In questo senso, in ambito europeo, da tempo sono stati valorizzati i sistemi di gestione ambientale (SGA) certificati conformi alla norma UN EN ISO 14001<sup>56</sup> ovvero accreditati ai sensi del regolamento EMAS<sup>57</sup> (*Eco-Management and Audit Scheme*). Sin dall'inizio degli anni Duemila, e in particolare con la

---

<sup>54</sup> Cfr. Considerando 59.

<sup>55</sup> Commissione Europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE (COM/2021/851final), 15 dicembre 2021, p. 15-16.

<sup>56</sup> Come noto, si tratta di norme tecniche elaborate dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO, acronimo di *International Organization for Standardization*), recepite a livello europeo e nazionale, che stabiliscono i requisiti per l'adozione dei sistemi di gestione ambientale (SGA) che un'organizzazione può utilizzare per sviluppare le proprie prestazioni ambientali. Il sistema è volto alla gestione degli aspetti ambientali, a soddisfare gli obblighi di conformità normativa e a valutare e gestire i conseguenti rischi. La norma UNI EN ISO 14001:2015 stabilisce i requisiti per la progettazione, implementazione e gestione di un Sistema di Gestione Ambientale, definito come quella parte del più ampio sistema di gestione aziendale utilizzato per gestire gli aspetti ambientali, adempiere agli obblighi normativi e far fronte ai relativi rischi e opportunità. L'ultima versione della norma è la ISO 14001:2015, pubblicata il 15 settembre 2015, alla quale è stato aggiunto nel 2024 un emendamento denominato ISO 14001:2015/Amd 1:2024 *Climate action changes*, che modificando alcuni requisiti relativi all'analisi del contesto richiede alle organizzazioni di determinare se il cambiamento climatico rappresenti una questione rilevante e se le parti interessate abbiano requisiti specifici in merito.

<sup>57</sup> Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e *audit*, oggi disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, noto come EMAS (acronimo di *Eco-Management and Audit Scheme*). Si tratta di un sistema volontario di gestione ambientale al quale possono aderire tutte le organizzazioni, pubbliche e private che prevede l'implementazione di alcune attività, tra cui: i) il rispetto della normativa ambientale; ii) l'effettuazione di un'analisi ambientale della propria attività per individuare i principali aspetti ambientali e i relativi impatti; iii) l'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) ai sensi della norma ISO 14001; iv) la redazione di una dichiarazione ambientale che deve essere verificata e convalidata da soggetti accreditati.



Comunicazione della Commissione del 2001 sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea<sup>58</sup>, l'Unione europea ha infatti esortato le imprese a una autoregolamentazione su base volontaria, finalizzata a elevare il livello di tutela ambientale attraverso i citati strumenti, e in particolare incoraggiando l'adesione al programma comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS)<sup>59</sup>, il quale prevede per l'accreditamento un rigida verifica circa il rispetto degli obblighi giuridici applicabili in materia di ambiente<sup>60</sup>.

In una prospettiva di armonizzazione, e di maggior specificità, le indicazioni fornite dalla direttiva potrebbero portare il legislatore italiano a ripensare al ruolo dei Sistemi di Gestione Ambientale certificati/accreditati, incentivandone l'adozione ovvero imponendone l'adozione in caso di condanna dell'ente per uno dei reati previsti dall'art. 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231/2001.

Certamente una simile valorizzazione dei citati sistemi dovrebbe necessariamente passare per riconoscimento formale della loro valenza ai fini della responsabilità da reato degli enti, anche attraverso l'inserimento di una disposizione analoga a quella di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, come da tempo auspicato dalla dottrina<sup>61</sup>.

Un'ultima considerazione circa la previsione di un obbligo di adozione del Modello organizzativo (o di un Sistema di Gestione Ambientale certificato/accreditato), sebbene quale sanzione ex D.Lgs. n. 231/01, riguarda l'eventuale frizione con la libertà d'iniziativa economica, costituendo a tutti gli effetti un'ingerenza nelle scelte organizzative dell'impresa. A ben vedere, però, la questione sembrerebbe superabile a seguito della riforma degli artt. 9 e 41 Cost. operata dalla

---

<sup>58</sup> COM/2001/0031 del 26 gennaio 2001, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" - Sesto programma di azione per l'ambiente.

<sup>59</sup> Nella citata Comunicazione, la Commissione rileva infatti come «il programma comunitario di ecogestione e audit (EMAS) incoraggia l'industria ad istituire, su base volontaria, sistemi di gestione e di audit ambientali per singole aziende o intere società e a pubblicare periodicamente relazioni sulla prestazione ambientale, poi verificate da revisori contabili accreditati indipendenti».

<sup>60</sup> Secondo il punto 3 dell'Allegato I del Regolamento n. 1221/2009 "oltre a elaborare un registro degli obblighi giuridici applicabili, l'organizzazione precisa altresì in che modo può dimostrare che rispetta i vari obblighi giuridici".

<sup>61</sup> In questo senso CASARTELLI, *La responsabilità degli enti per i reati ambientali*, in *Dir. Pen. Cont.*, 23 marzo 2012, p. 20, secondo cui "sarebbe stato opportuno introdurre, unitamente ad una norma che ricalcasse l'art. 30 d. lgs. 81 del 2008, anche un precetto analogo a quello contenuto nell'art. 16 del medesimo decreto". Recentemente anche PASCUCCI, *Modelli organizzativi e tutela dell'ambiente interno ed esterno all'impresa*, in *Lavoro e diritto*, 2, 2022, p. 351, nota 55, il quale sottolinea che anche i sistemi di gestione ambientale certificati meriterebbero una presunzione di conformità; MASPERO, *La responsabilità dell'ente per inquinamento ambientale, disastro ambientale e omessa bonifica. Sistemi di gestione ambientale, flussi informativi interni e le attività di controllo dell'organismo di vigilanza*, in *Resp. Amm. Soc. Ent.*, 3, 2021, p. 125, dove l'A. afferma che "sarebbe stato opportuno che il legislatore avesse dettato un contenuto minimo dei *compliance programs* al pari di quanto venne fatto al momento dell'introduzione dell'art. 25 *septies*, quando cioè fu stabilita una sorta di presunzione legale per quei modelli definiti conformi o alle Linee guida UNI-I.N.A.I.L. per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2011 o al *British standard OHSAS 18001:2007*".



Legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1<sup>62</sup>. Come sottolineato in dottrina, il nuovo richiamo alle future generazioni di cui al nuovo comma 3 dell'art. 9 Cost., in combinato con l'espansione dei limiti previsti dall'art. 41, c. 2, Cost, va ben oltre la protezione dell'ambiente, assurgendo a vera e propria «nuova direttrice delle scelte della politica d'impresa»<sup>63</sup>.

Si ritiene quindi che, a oggi, gli 'obblighi' previsti dall'art. 41 Cost. ben possano supportare una regolamentazione sempre più orientata al rispetto di obiettivi sociali e ambientali, rendendoli parte integrante delle strategie imprenditoriali, anche tramite l'adozione di strumenti di *compliance* in grado di monitorare e indirizzare l'operato delle imprese in linea con tali finalità.

## 5. Conclusioni

La nuova direttiva, oltre a implementare l'arsenale penalistico a presidio dell'ambiente, si integra perfettamente con la strategia europea attuativa del *Green Deal*, in cui la prevenzione degli impatti negativi e la tutela ambientale nell'ambito dell'attività di impresa passa per l'adozione di sistemi di dovuta diligenza.

Quanto detto, in sede di recepimento, potrebbe portare il legislatore a ripensare la necessità di individuare, anche per il settore ambientale, una soluzione di equilibrio che tenga in considerazione le esigenze delle imprese che investono energie e risorse negli strumenti volontari di *compliance*, introducendo un più specifico parametro normativo ai fini della valutazione dell'idoneità del Modello organizzativo rispetto ai reati presupposto previsti dall'art. 25 *undecies*<sup>64</sup>.

Non si esclude quindi che questa possa costituire l'occasione per ripensare la 'disciplina 231' con specifico riferimento ai reati ambientali.

---

<sup>62</sup> Sul punto, recentemente, si veda RUGA RIVA, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?*, in *Sistema Penale*, 16 febbraio 2023, ora in DODARO – DOVA – PECORELLA - RUGA RIVA (a cura di), *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò*, Giappichelli, 2022, pp. 185-198; SIRACUSA, *Gli ecoreati al banco di prova dei nuovi artt. 9 e 41 della Costituzione*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 1-2, 2024, p. 149-177; PALMIERI, *La riforma dell'art. 9 Cost: nessuna novità per la tutela penale dell'ambiente*, in *Diritto Pubblico Europe Rassegna online*, 2, 2023, p. 247-265.

<sup>63</sup> FONDAROLI, *Tempi moderni. I nuovi confini del diritto penale dell'economia e della responsabilità da reato, tra sanzione ed ablazione dei beni*, in AMATI – FOFFANI - GUERINI (a cura di), *Scritti in onore di Nicola Mazzacava*, Pacini Giuridica, Pisa, 2023, p. 411.

<sup>64</sup> In dottrina vi è chi ha auspicato l'introduzione di parametri diversificati rispetto ai singoli reati presupposto, o perlomeno per classi omogenee, al fine di uscire dall'impasse creato dall'assoluta indeterminatezza dell'attuale formulazione legislativa, sul punto si veda MONGILLO, *Il giudizio di idoneità del modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione*, in *Resp. Amm. Soc. Ent.*, 3, 2011, p. 77.